

Disposizione tecnica di funzionamento n. 10 Rev.01 ME

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii.)

Titolo	Comunicazione del codice ACER
---------------	--------------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 17, comma 17.12, del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico
-----------------------	--

Publicata il 31 dicembre 2024



1. PREMESSA

L'articolo 17, comma 17.12, della Disciplina prevede che ai fini della presentazione di offerte sul mercato, l'operatore comunica i dati e le informazioni di cui all'Articolo 16, comma 16.2, lettera k), della medesima Disciplina (i.e. codice ACER), secondo quanto previsto nelle DTF. Nei casi in cui i suddetti dati ed informazioni siano già stati comunicati al GME, l'operatore è esentato dal produrli, secondo quanto indicato nelle DTF.

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL CODICE ACER

La comunicazione del codice ACER deve essere effettuata, compilando l'apposito modulo informatico disponibile al link <https://ompr.ipex.it/OmprWa/ContractForm/Index> nell'ambito della piattaforma Organized Market Place Reporting (nel seguito: OMPR), attraverso la quale il GME adempie all'obbligo di trasmissione ad ACER dei dati e delle informazioni relative alle operazioni effettuate dagli operatori sui mercati, secondo quanto previsto dal REMIT.

Nello specifico, l'operatore deve indicare nel modulo:

- codice ACER;
- il nominativo ed i contatti del referente OMPR ovvero del soggetto cui fare riferimento per le comunicazioni relative all'OMPR;
- i nominativi ed i contatti degli utenti OMPR (max 3 utenti), ovvero dei soggetti abilitati ad accedere all'OMPR per conto dell'operatore.

A seguito della compilazione informatica, l'operatore deve stampare e inviare al GME il predetto modulo debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, all'indirizzo PEC gme@pec.mercatoelettrico.org o, esclusivamente per gli operatori esteri non provvisti di PEC, all'indirizzo email posta.gme@mercatoelettrico.org. Ricevuta la comunicazione, qualora positivamente verificata, il GME invierà a ciascuno user OMPR le credenziali necessarie per l'accesso all'OMPR, secondo le modalità indicate nel Manuale Utente OMPR, disponibile nella sezione "OMPR" del sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Oltre alle modalità di primo accesso alla OMPR, il Manuale Utente OMPR contiene la descrizione delle modalità di consultazione dei dati e delle informazioni trasmessi dal GME ad ACER, nonché la descrizione delle restanti funzionalità disponibili sulla OMPR.

3. ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL CODICE ACER

Sono esentati dall'obbligo di comunicazione del codice ACER gli operatori che abbiano già comunicato al GME il proprio codice ACER, ai fini della presentazione di offerte su mercati/piattaforme diversi dal mercato elettrico, con riferimento ai quali vige l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alle operazioni, ivi effettuate, ai sensi del REMIT.

4. VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE

Per comunicare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 19.1, della Disciplina, la variazione del codice ACER e/o dei dati e delle informazioni relativi al referente OMPR e/o Utenti OMPR precedentemente comunicati secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi 2 e 3, l'operatore deve presentare al GME un'apposita richiesta, redatta secondo il modello "Modulo OMPR per variazioni dati" disponibile nella sezione "Accesso ai Mercati > Elettricità > Mercato Elettrico > Come Partecipare > Modulistica" del sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org). Detta richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata all'indirizzo PEC gme@pec.mercatoelettrico.org o, esclusivamente per gli operatori esteri non provvisti di PEC, all'indirizzo email posta.gme@mercatoelettrico.org.